

08 GEN. 2026



VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA "ASSOCIAZIONE COASSOLESE BABY PARKING"

In data 17 dicembre 2025, a Coassolo (TO) nell'edificio del Comune, alle ore 21.00, i signori:

- Guindani Valentina nata a Lanzo Torinese il 2/11/1990,
- Vigna Cinzia nata Lanzo Torinese il 26/09/1973,
- Garino Giulia nata a Torino il 18/05/1983,
- Feroglio Tomet Roberto nato a Lanzo Torinese il 26/03/1983,
- Anemona Maddalena nata a Roma il 05/01/1984,
- Griglione Alberto nato a Torino il 30/10/1989,
- Destro Federica nata a Torino il 03/11/1990,
- Bellezza Fontana Silvia nata a Ciriè il 24/05/1994,
- Massa Mara nata a Torino il 12/08/1991,
- Vigna Michela nata a Torino il 26/01/1993,

si sono riuniti in assemblea straordinaria dell'associazione, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE COASSOLESE BABY PARKING", codice fiscale 92019040010, convocata in seconda convocazione in questo giorno, ora e luogo per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Proposta di adozione di un integrale nuovo testo di Statuto sociale;
- 2) Varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea ai sensi dello statuto e per unanime designazione dei presenti la Presidente sig.ra GUINDANI Valentina, La quale constatato:

- Che l'assemblea è stata convocata nelle forme e nei termini previsti dal vigente Statuto;
- Che la prima convocazione è andata deserta;
- Che è presente la maggioranza qualificata degli associati necessaria per discutere e deliberare sul presente Ordine del Giorno;
- Che è presente l'intero Consiglio Direttivo;
- Che sono presenti in proprio numero 10 (dieci) associati;
- Che i presenti si dichiarano pienamente edotti sugli argomenti posti all'Ordine del giorno accettandone la discussione

DICHIARA

L'assemblea validamente costituita ed atta a deliberare e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la sig.ra Vigna Cinzia quale *Segretario* ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea passa ad illustrare i *motivi* che hanno indotto i presenti a promuovere l'adozione di un integrale nuovo testo di Statuto e dà lettura della bozza di nuovo *Statuto* contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, che consenta all'associazione di adeguare la regolamentazione del proprio funzionamento alla normativa vigente in materia di enti del terzo settore.

Il Presidente espone quindi all'Assemblea le ragioni che rendono opportuno ridefinire punti anche salienti dello *Statuto* quali i caratteri, le finalità, le entrate e il patrimonio, le caratteristiche degli associati e le modalità di recesso degli stessi, le modalità di convocazione e di svolgimento delle



riunioni degli associati, i quorum deliberativi delle assemblee ordinarie e straordinarie, le modalità della liquidazione del patrimonio sociale.

Il Presidente sottopone quindi all'assemblea il nuovo testo di *Statuto* che regolerà la vita dell'associazione medesima.

L'assemblea, preso atto delle proposte illustrate dal Presidente, dopo esauriente discussione

DELIBERA

- Di adottare il nuovo *Statuto* associativo che regolerà il funzionamento dell'associazione composto di n. 20 (venti) articoli che vengono approvati articolo per articolo previa lettura ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La presente delibera viene adottata con il voto favorevole di tutti gli associati intervenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea viene chiusa alle ore 22.30.

Letto, approvato e sottoscritto

Sig. Finocchia Valentina

Sig. Vigna Cuzio

Sig. Guida Geronio

Sig. Ferroglio Roberto

Sig. Maddalena Anna

Sig. Mario Geronio

Sig. Federico Destro

Sig. Silvia Pelly R.

Sig. Vico Uono

Sig. Nucleo Vigna

Coassolo Torinese, lì 17 ^{dicembre} novembre 2025



Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"ASSOCIAZIONE COASSOLESE BABY PARKING APS"

Ente del Terzo Settore

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi della *Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del *Codice civile* e relative disposizioni di attuazione, una *associazione* avente la seguente *denominazione*: "ASSOCIAZIONE COASSOLESE BABY PARKING APS", da ora in avanti denominata "*associazione*".

L'associazione ha *sede* nel Comune di *Coassolo*, il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli enti competenti.

La durata dell'Associazione è *illimitata*. Essa potrà essere *sciolta* solo con *delibera dell'assemblea straordinaria* degli associati.

L'associazione inserisce l'acronimo A.P.S. nella denominazione sociale e ne farà uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'acronimo "ETS" potrà e dovrà essere utilizzato dall'Associazione soltanto nel momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale, a favore di associati, di familiari di associati o di terzi, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di *attività* di interesse generale, in *forma* di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi. Si occuperà dell'organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5 D.Lgs 117/2017.

A titolo esemplificativo potrà organizzare, promuovere e propagandare: attività, manifestazioni e organizzazioni culturali, musicali, artistiche, feste, ludiche, video ludiche, ricreative, sportive, spettacoli, gite a carattere culturale, manifestazioni di beneficenza, rassegne, serate danzanti, canore e musicali, serate enogastronomiche, sagre, proiezioni di film e documentari, concerti, tornei di carte, bocce, scacchi, giochi popolari, animazione per adulti e per bambini, feste, mostre, fiere, sfilate.

Nello specifico avrà lo scopo di allestire, curare, promuovere, nel territorio comunale, l'attività di assistenza socio-educativa a bambini di età compresa tra i tredici mesi e i 6 anni alla data di inizio della frequenza.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti dal *Decreto Ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021*.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 **(Ammissione e numero degli associati)**

Il *numero* degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione *persone fisiche* ed *enti* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati maggiorenni hanno il *diritto* di:

- esercitare l'elettorato attivo e passivo: eleggendo gli organi associativi e facendosi eleggere negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati minorenni possono esercitare i medesimi diritti attraverso chi esercita la loro potestà genitoriale, con la sola esclusione dell'elettorato passivo.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o Consiglio direttivo);
- il Presidente.

ART. 7 **(Assemblea)**

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato maggiorenne può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Chi partecipa all'assemblea come esercente la potestà genitoriale di un socio minorenni non può assumere altre deleghe, se non quelle dei propri figli, né a sua volta farsi rappresentare da altri.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita o consegnata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;
- delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione*, che conformemente alle disposizioni del Codice Civile non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare lo Statuto* occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati, sia in prima che in seconda convocazione, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 **(Organo di amministrazione)**

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 5 anni.

Gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati e *sono rieleggibili*.

Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Per espressa previsione statutaria non possono far parte dell'Organo di amministrazione persone che ricoprano una carica politica elettiva.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri dell'Organo di Amministrazione si applica l'articolo 2475.ter del Codice Civile.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adequatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il *bilancio sociale* dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono ad essa a qualsiasi titolo, da elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Per il perseguimento dei propri obiettivi e lo svolgimento delle proprie attività l'Associazione potrà avvalersi delle seguenti entrate:

- a) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo;
- b) quote associative e contributi degli aderenti;
- c) contributi erogati da privati;
- d) contributi erogati da istituzioni o enti pubblici;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) sponsorizzazioni di vario genere;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, utili al conseguimento dello scopo sociale;
- h) fondi derivanti dalle offerte, da banco di beneficenza, biglietti di ingresso in occasione di serate organizzate nei giorni di festa;
- i) ogni altro introito derivante da attività connesse o utili all'organizzazione dei festeggiamenti.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 **(Esercizio sociale e Bilancio di esercizio)**

L'Esercizio Sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni Esercizio Sociale l'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

ART. 15 **(Bilancio sociale e informativa sociale)**

Nei casi previsti dall'articolo 14 del D.Lgs 117/2017 e successive modificazioni, dovrà essere redatto il Bilancio Sociale, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa.

L'associazione dovrà pubblicare annualmente e/o tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 16 **(Libri)**

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro degli eventuali *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'eventuale *Organo di controllo*, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: appuntamento concordato a seguito di richiesta scritta inviata alla sede dell'ente almeno 60 giorni prima.

ART. 17 (Volontari)

Per il perseguimento dei fini istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria. I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 18 (Clausola compromissoria)

Tutte le eventuali controversie che possano sorgere in seno all'associazione saranno sottoposte alla competenza di un arbitro nominato dall'assemblea degli associati. Per quanto non previsto prevalgono le norme di legge.

ART. 19 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *estinzione o scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo *parere positivo* dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal *Codice civile*.

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI CIRCOLO	
REGISTRATO IL 08 GEN. 2026	
Al N. 4	SERIE 3
RIBUTTA FIANCO INDICATI RISULTATI VERIFICATI CON L.F. 23 ALLEGATO AL Mod. RR.	
IL FUNZIONARIO MICHELA BERNARDI (*) firma in delega del Direttore Provinciale	
Reg. 410	Trs. 410
Cat. //	TOTALE //